

Cod. NA6A/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 79

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0001360
Data: 21/05/2014

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Obbligo per i professionisti di dotarsi di POS – invio parere legale.

Care e cari Presidenti,

L'obbligo per tutti i professionisti di dotarsi di POS al 30 giugno 2014 è una ingiustificabile vessazione e, come chiarito nell'allegato parere legale, vengono soddisfatte le finalità di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale nel momento in cui vengono specificate, nel contratto col cliente, modalità certe e tracciabili di pagamento.

Per questo il Consiglio Nazionale si assume la responsabilità, tenuto conto del parere allegato, di affermare che modalità certe di accettazione di pagamento, effettuate a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario od assegno, raggiungono comunque il fine di disincentivare l'uso del denaro contante ed i relativi costi.

Il Consiglio Nazionale proseguirà comunque a coltivare le azioni legali già intraprese, sia con il ricorso dinanzi al TAR, sia alla Corte Costituzionale, sia con tutti gli altri mezzi previsti dall'ordinamento, come quello dinanzi all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, per protesta contro una norma stupida ed iniqua, il cui fine non è la garanzia della tracciabilità dei pagamenti, ed il cui unico risultato sarà un introito per le aziende di produzione e affitto delle apparecchiature POS, valutabile in almeno mezzo miliardo di euro all'anno.

In base al rapporto 2013 del CRESME sulla professione di Architetto, il 35% del totale degli architetti iscritti all'Ordine ha meno di 40 anni, ed a dieci anni dal conseguimento del titolo di secondo livello il reddito mensile medio netto di un giovane architetto risulta di circa 1.300 euro. L'obbligo di dotazione del POS per i





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

professionisti è quindi un onere eccessivo per professionisti che già appartengono a fasce reddituali basse, stante anche la crisi congiunturale dell'economia di questi ultimi anni.

Nel nostro ruolo di Enti Pubblici non possiamo e non dobbiamo promuovere azione per aggirare le Leggi dello Stato, nemmeno quando queste sono delle inaccettabili vessazioni, ma intendiamo proseguire nell'intento di modificarle, mediante gli strumenti giuridici e politici in nostro possesso.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:



Roma, 21 maggio 2014

Spett.le
Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
presso il Ministero della Giustizia
Via di S. Maria dell' Anima, 10
00186 Roma

alla c.a. del Presidente, Arch. Leopoldo Freyrie

Oggetto: Obbligo del POS per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

E' stata richiesto un parere per verificare se sussistano le condizioni giuridiche per ritenere obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito a partire dal 30 giugno 2014.

Premetto che con precedente parere del 18 dicembre 2013 avevo già fornito alcune indicazioni; stante tuttavia novità normative successive al parere (D. M. 21 gennaio 2014 e L. 27 febbraio 2014 n. 15), è opportuno riesaminare ed integrare quanto già espresso in precedenza.

* * *

1. Il riferimento normativo primario è l'art. 15 comma 4 del DL 179/2012, convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 9, comma 15-bis, D.L. 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2014. Tale disposizione prevede che *“A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*.

Il comma 5 del citato art. 15 del d. l. n. 179 del 2012 prevede che *“Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”*.

In attuazione di tale disposizione è stato pubblicato il D.M. 21 gennaio 2014, fonte normativa secondaria, il quale prevede che:

- la carta di debito è uno *“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di*

credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale" (art. 1, comma 1, lett. a);

- *"l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debitosi applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro"* disposti a favore dei professionisti (art. 2, comma 1).

* * *

2. Le disposizioni di legge sopraelencate non introducono un obbligo di utilizzo a carico del soggetto pagatore, bensì un obbligo di accettazione della carta di debito a carico del professionista. Detto obbligo sarebbe regolarmente adempiuto allorché il venditore si munisse di dispositivo di accettazione; tuttavia rimane impregiudicata la possibilità, per il professionista, di accettare pagamenti con altre modalità, quali bonifici elettronici (STP), addebiti diretti, bonifici bancari ed assegni, in base agli accordi che di volta in volta saranno liberamente assunti nella relazione contrattuale tra venditore ed acquirente.

Il D.M. 21 gennaio 2014 prevede che *"l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati"*; a giudizio del Governo, quindi, l'obbligo di consentire il pagamento tramite carta di debito sarebbe finalizzato in via principale ad impedire l'elusione e l'evasione fiscale.

Tuttavia, l'art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, vietando l'uso di danaro contante per transazioni superiori ad Euro Mille, già prevede una misura generale predisposta allo scopo di evitare evasione ed elusione fiscale, oltre che riciclaggio di danaro proveniente da operazioni illecite, misura in forza della quale i pagamenti che superano tale soglia devono essere effettuati tramite strumenti che ne consentano la tracciabilità.

Oltre a ciò, si osserva che la volontà della parti del contratto d'opera professionale, già previsto nel Codice civile all'art. 2233 ed oggi sancito dall'art. 9 del DL 1/2012, come convertito nella L. 27/2012, rimane ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento.

Le disposizioni relative all'accettazione di pagamenti attraverso carte di debito introducono, quindi, un onere, piuttosto che un obbligo di natura legale, ed il campo di applicazione rimane estremamente limitato ai soli casi nei quali saranno i committenti/clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico solo attraverso la carta di debito.

Tali ipotesi, in considerazione dei limiti di pagamento effettuabili attraverso le carte di debito,

